



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore VALENTINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2009**

Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 13 aprile 1988, n. 117, è stata quasi sempre disapplicata. Infatti fermando, come accade, il processo sulla soglia dell'ammissibilità e sostenendo che il giudice dà sistematicamente luogo ad attività interpretativa di norme giuridiche ovvero a valutazione dei fatti e delle prove, si determina l'impossibilità di esperire azione risarcitoria perché, come di tutta evidenza, l'attività giurisdizionale altro non è che interpretazione di norme o valutazione di fatti.

Soltanto affrontando il merito del processo si può cogliere pienamente l'eventuale cor-

rettezza dell'attività giurisdizionale ovvero la sussistenza di profili di colpa grave o di errore scusabile.

Pertanto, per avere una cognizione compiuta di eventuali inescusabili negligenze imputabili al magistrato, si deve esaminare la domanda proposta in maniera analitica e rigorosa valutando gli elementi di prova che vengono adottati ed i fatti, onde poter individuare se gli esiti che si lamentano pregiudizievole debbano essere ricondotti a mera interpretazione di norme di diritto e di eventi ovvero ad anomalie comportamentali assolutamente ingiustificate.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'interpretazione di norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove. Tali attività devono essere considerate dopo l'esame del merito del procedimento con la sentenza o col provvedimento che definisce il grado del giudizio».

